

## **Comune di Tivoli**

### **Servizio Elettorale**

#### **Cittadini italiani residenti all'estero Voto per Elezioni politiche e referendum**

Con l'art.1 della legge n.459/01 è stata adottata la modalità del **voto per corrispondenza** come sistema ordinario di voto per gli elettori italiani residenti all'estero in occasione di **elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi.**

#### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i 18 (per l'elezione della Camera) e i 25 (per il Senato) anni di età e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

#### **Come si vota**

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità di voto; il testo della legge 459/2001.

L'elettore deve rispedire le schede votate all'ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. L'ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale. Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

#### **Come si svolgono le elezioni**

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori.

I cittadini italiani residenti nei Paesi in cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia .

#### **Opzione per il voto in Italia**

I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per corrispondenza. La legge 459/2001 prevede infatti che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.

L'opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

La ricezione delle comunicazioni in merito all'esercizio del voto, che l'ufficio consolare invia al cittadino italiano residente all'estero e la restituzione al medesimo del modulo per l'opzione non costituisce in alcun modo titolo di riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo, il cui possesso da parte del destinatario sarà verificato successivamente dall'amministrazione italiana .

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.

### **Voto per Consultazioni amministrative**

**Per tutte le altre consultazioni popolari ( comunali, provinciali, regionali, europee quanto ai residenti extra UE, referendum consultivi comunali)** gli elettori residenti all'estero rimangono comunque tenuti a rientrare in Italia per esprimere il suffragio: il Comune entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, provvede a spedire agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante:

- l'indicazione della data della votazione
- l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare la tessera elettorale presso il competente Ufficio Elettorale
- l'avviso che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale.

### **Riferimenti normativi**

- LEGGE 27.05.2002 N.104 "Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27.10.1988, n.470"
- Legge 27.12.2001 n.459 "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"
- Regolamento di attuazione della Legge 27.12.2001, n.459 approvato con D.P.R. 02.04.2003, N.104